

Diritto annuale fuori dalla sanatoria ruoli

Non si applica la sanatoria dei ruoli alle cartelle emesse per la riscossione del diritto annuale. La «sanatoria» prevista dalla legge di stabilità 2014, all'articolo 1 commi da 618 a 624, relativa all'azzeramento degli interessi di mora per carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali, agenzie fiscali, regioni, province e comuni affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013, non riguarda il diritto annuale in quanto le camere di commercio non sono citate nell'elenco degli enti interessati. Pertanto, le cartelle ricevute da Equitalia per la riscossione del diritto annuale non versato o per altre violazioni nel pagamento, sono dovute secondo le indicazioni e gli importi contenuti nella stessa cartella e con le scadenze in essa indicate, non rientrando nella sospensione delle procedure di riscossione. Ricordiamo che l'art. 1, commi da 618 a 624, della legge n. 147/2013, ha previsto la possibilità per i carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali,

agenzie fiscali, regioni, province e comuni e affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013 che i debitori possano estinguere il debito con il pagamento di una somma pari all'intero importo iscritto a ruolo, con esclusione degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo nonché degli interessi di mora, oltre alle somme dovute all'agente della riscossione. Il debitore, per poter aderire a tale opzione, dovrà versare in unica soluzione l'importo dovuto entro il 28 febbraio 2014. Entro il 30 giugno 2014 l'agente della riscossione dovrà accreditare gli importi incassati agli enti creditori e dare comunicazione al debitore dell'avvenuta estinzione del debito. Tali disposizioni si applicano anche agli avvisi esecutivi emessi dalle agenzie fiscali e affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013. La sanatoria dei ruoli non si applica al diritto annuale in quanto le Cdc non sono citate nell'elenco degli enti interessati.